

# FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

## STATUTO

### Art. 1

#### COSTITUZIONE

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti".

### Art. 2

#### DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione, apartitica e apolitica, ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti, attualmente in Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II n. 17, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.

### Art. 3

#### SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento ed all'aggiornamento professionale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione in tutte le modalità ritenute opportune (es. corsi via web e simili), anche avvalendosi di consulenti esterni;
- istituire corsi di formazione ed aggiornamento per professionisti in tutte le modalità ritenute opportune (es. corsi via web e simili), anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;

- promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, anche via web, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, anche con il finanziamento della Fondazione;
- promuovere, organizzare e finanziare convegni, riunioni nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e finanziare la costituzione, la conservazione e l'ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri, in tutte le forme opportune;
- promuovere e finanziare la costituzione, la conservazione e l'ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
- provvedere alla tutela, alla conservazione ed all'eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli Ingegneri operanti nel territorio della provincia di Rieti;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica, iniziative dedicate alle ultime classi delle scuole secondarie ai fini dell'illustrazione delle attività e delle opportunità professionali dell'Ingegnere, corsi universitari, post-universitari e/o master nelle materie tecnico-scientifiche e

giuridico-economiche ricadenti nel settore. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta;

- organizzare, promuovere, sovvenzionare ‘stages’ di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio, colonie culturali e/o formative, centri sportivi, pensionati per Ingegneri e loro familiari;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- promuovere l’acquisizione ed il reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altro per il perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche economica o imprenditoriale, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l’organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opererà:

- prioritariamente nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti;
- secondariamente in ambito nazionale ed internazionale.

Inoltre la Fondazione agirà, in tutti quei casi in cui emergano la necessità e l’opportunità, in sintonia e collaborazione con le altre Fondazioni costituite presso gli altri Ordini provinciali o nazionali degli Ingegneri. In ogni caso con le stesse Fondazioni provinciali o nazionali degli Ordini degli Ingegneri verranno istituite, con le modalità che si riterranno più opportune, forme di scambio informativo sulle attività svolte al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.

Art. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'Ente fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'articolo 3) del presente Statuto;
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

#### Art. 5

#### FONDO DI GESTIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'articolo 3) del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4) del presente Statuto;
- eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio di Amministrazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- eventuali contributi derivanti dal reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altro di cui all'articolo 3.

## Art. 6

### SOSTENITORI

Potranno essere ammessi, in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto legittimo, pertinente e fattivo dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 7

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti, Ente Fondatore, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo non superiore al numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio dell'Ordine. La maggioranza dei Consiglieri dovrà essere nominata tra i Consiglieri dell'Ordine, la restante parte fra gli iscritti all'Ordine ovvero in rappresentanza di enti pubblici o privati o di primarie associazioni esterne all'ambito professionale degli Ingegneri, con le quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e collaborazione. Il Presidente verrà nominato dal Consiglio dell'Ordine fra i Consiglieri eletti.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi membri le cariche di Segretario, Tesoriere e Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, e di procedere eventualmente a nominare il sostituto.

L'assenza non giustificata alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ripetuta quattro volte anche non consecutive nell'anno comporterà automaticamente la decadenza dalla carica di Consigliere.

#### Art. 8

##### SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate; mentre non spetterà loro alcun compenso essendo le cariche totalmente gratuite.

#### Art. 9

##### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione, se ve ne è stata la nomina, con il Responsabile amministrativo;
- b. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Responsabile amministrativo, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione predisposta dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;
- c. trasmette sia il conto preventivo che il conto consuntivo, entro 30 giorni dalla loro approvazione, al Consiglio dell'Ordine per la successiva divulgazione in sede di Assemblea ordinaria degli iscritti;
- d. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- e. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. stabilisce i programmi della Fondazione;
- h. convoca, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei sostenitori della Fondazione di cui al precedente articolo 6 al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;
- i. propone le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Tali proposte, successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure *ad negotia*, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta dal Vicepresidente. Ove anche questi sia assente, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti alla seduta di Consiglio.

In assenza del Segretario, la sua funzione verrà svolta dal Consigliere più giovane fra i presenti alla seduta di Consiglio.

#### Art. 10

##### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza almeno trimestrale, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno una settimana prima della data della riunione con qualsiasi mezzo certificato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con PEC, telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della riunione.

#### Art. 11

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

### Art. 12

## ORGANI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dell'assenza o impedimento del Presidente fa prova la firma del Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione. Predisponde, eventualmente in collaborazione, se ve ne è stata la nomina, con il Responsabile amministrativo di cui al successivo articolo 13, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Relaziona ove richiesto dall'Ente Fondatore e/o al Collegio dei Revisori dei Conti

sull'andamento della gestione della Fondazione nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.

Provvedono agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione sia il Tesoriere sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 13

##### RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso.

Il Responsabile amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione, e, successivamente, curerà l'attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Al Responsabile amministrativo possono essere attribuite procure *ad negotia* per adempimenti tributari e contributivi. Egli dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

#### Art. 14

##### REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 11 del presente Statuto, l'emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente

Statuto. L'approvazione di tale regolamento, nella sua stesura completa, sarà posto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione medesimo.

#### Art. 15

##### COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente Statuto, può avvalersi delle Commissioni dell'Ordine e, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, per particolari manifestazioni, può istituire un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da tre a sei membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'articolo 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato ovvero eleggerà un suo Presidente tra i suoi membri. Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico, con esclusione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 16

##### REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da uno fino a tre membri effettivi e da uno fino a due supplenti, tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti. Il Presidente del Collegio ed almeno uno dei Revisori supplenti (in caso di collegio con tre membri) o entrambi (in caso di nomina di un solo effettivo e di un solo supplente) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I Revisori durano in carica due anni

e sono rievocabili. Quando, durante il periodo di mandato, il Revisore effettivo viene a cessare, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, viene sostituito dal Revisore supplente.

I componenti del Collegio dei Revisori devono riunirsi almeno ogni tre mesi, redigendo all'uopo processo verbale da trascriversi nell'apposito libro sociale; possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge. In particolare provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. Il Collegio dei Revisori sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali ~~sarà posto~~ saranno posti all'ordine del giorno l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo nonché altri argomenti attinenti la gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Le relazioni del Collegio dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro.

Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta per ogni partecipazione alle riunioni un gettone di presenza nella misura fissata annualmente dallo stesso Consiglio di Amministrazione e il rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Nell'ipotesi in cui, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione verrà integrato con nuovi componenti, nominati in sostituzione dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti in conformità con quanto stabilito nel presente articolo.

#### Art. 17

#### DURATA E SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni

della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rieti nomina per tale scopo tre liquidatori.

#### Art. 18

##### ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI

Per l'attuazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente.

#### Art. 19

##### ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 20

##### NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge applicabili in materia.